Pubblicato il 20/06/2025

N. 02254/2025 REG.PROV.CAU.
N. 04309/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4309 del 2025, proposto da Angelo Sticchi Damiani, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero per lo Sport e i Giovani, non costituito in giudizio;

nei confronti

Automobile Club D'Italia – A.C.I., in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Guarino, Aureliana Pera, Fabio Cintioli, David Astorre, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
Tullio Del Sette, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 2503/2025.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Automobile Club D'Italia – A.C.I. e della Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport;
Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare, presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.

Considerato che l'oggetto del presente giudizio è costituito dal decreto del 21 febbraio 2025, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione dell'art. 65, comma 1, ultimo periodo, dello Statuto dell'Automobile Club D'Italia – A.C.I., ha dichiarato decaduto l'ing. Angelo Sticchi Damiani dalla carica di Presidente

del predetto Ente, disponendo contestualmente la nomina del gen. Tullio Del Sette quale Commissario straordinario;

che il provvedimento impugnato è motivato in considerazione del fatto che l'ing. Sticchi Damiani ha ricoperto l'incarico di Presidente dell'A.C.I. per tre mandati e, pur essendo stato confermato dall'Assemblea dell'A.C.I. alla Presidenza dell'Ente per il quarto mandato, quadriennio 2025 – 2028, non può, nella prospettiva dell'amministrazione, ricoprire tale incarico, per effetto di quanto disposto dalla legge 24 gennaio 1978 n. 14, che, all'art. 6, dispone, tra l'altro, che "*la conferma non può essere effettuata per più di due volte*";

che nel provvedimento impugnato l'amministrazione ha richiamato anche l'art. 7 del d.l. 31 dicembre 2024 n. 208 (convertito nella legge 28 febbraio 2025, n. 20), con il quale il legislatore ha stabilito, mediante la tecnica dell'interpretazione autentica, che il suddetto art. 6 della legge n. 14 del 1978 continua ad applicarsi anche agli enti pubblici che hanno natura di federazione sportiva;

che il T.a.r. Lazio, con ordinanza 8 maggio 2025, n. 2503, ha respinto l'istanza cautelare proposta in via incidentale dall'ing. Sticchi Damiani nel ricorso di primo grado, non ravvisando profili di fondatezza nella domanda di annullamento del provvedimento impugnato;

che il ricorrente di primo grado ha proposto l'appello cautelare in esame;

che si sono costituite in giudizio le parti indicate in epigrafe, chiedendo il rigetto dell'appello;

che la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 19 giugno 2025;

che, all'esito di una delibazione sommaria tipica della presente fase, l'appello cautelare non può essere accolto, per mancanza del pregiudizio grave e irreparabile, richiesto dall'art. 55 cod. proc. amm.;

che, infatti, da un lato, guardando alla posizione dell'appellante, sussiste l'interesse privato allo svolgimento delle funzioni di Presidente dell'A.C.I. per un periodo temporale limitato che (anche a volere seguire la tesi dello stesso appellante in ordine al naturale scadenza dell'incarico) va dalla pubblicazione della presente ordinanza fino al 5 ottobre 2025;

che, dall'altro lato, guardando alla posizione della pubblica amministrazione, sussiste l'interesse pubblico ad assicurare che il Commissario straordinario continui a svolgere, nella pienezza dei poteri conferiti con il decreto di nomina, le medesime funzioni presidenziali proprio per garantire il rispetto del principio di continuità dell'attività amministrativa, correlato al principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.);

che, in definitiva, valutando i contrapposti interessi delle parti, deve ritenersi, nella logica del loro complessivo bilanciamento, che prevalga, rispetto all'interesse privato di natura personale, l'interesse pubblico alla conservazione dell'assetto organizzativo creato con l'adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

che le spese della presente fase cautelare debbono essere

compensate, tenendo conto della complessità delle questioni giuridiche dedotte in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta:

a) respinge l’appello cautelare proposto con il ricorso indicato in epigrafe;

b) dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Paolo Marotta	**Vincenzo Lopilato**

IL SEGRETARIO